

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 269 del 28 ottobre 2008

Oggetto: Modifica articolo 38/bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi (disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con legge n. 133 del 6 agosto 2008 il quale prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il successivo comma 56, così come modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale prevede che con il Regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale;
- l'art. 3, comma 57, della Legge finanziaria per l'anno 2008 che stabilisce che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 2008 – 2010. Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 07.10.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per il triennio 2008 – 2010 ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133";

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 12.06.2001 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, tutte esecutive ai sensi di legge, n. 8 del 23.01.2003, n. 116 del 27.05.2004, n. 5 del 11.01.2007 e, da ultimo, n. 110 del 29.04.2008 con la quale si inseriva nel Regolamento stesso l'articolo 38Bis rubricato "Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenza";

DATO ATTO che l'art. 46, rubricato "riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha modificato il quadro normativo in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che l'articolo di cui sopra modifica l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 che ora dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che:

- si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;
- è necessario, pertanto, procedere ad una modifica/integrazione del programma originario, al fine di renderlo compatibile con il nuovo quadro normativo;

DATO ATTO che la modifica al programma di incarichi, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 07.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, comporta la necessità dell'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla definizione di limiti, criteri e modalità di affidamento di competenza dell'organo esecutivo, adottate con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 29.04.2008, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 72/2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 11.09.2008 nella quale tale organismo, nel richiamarsi alle novità normative testè citate, riafferma la necessità per tutti gli enti locali di aggiornare le disposizioni regolamentari sugli incarichi esterni e di trasmetterle successivamente alla Sezione Regionale stessa, entro 30 giorni dalla loro adozione;

RAVVISATA quindi per quanto sopra esposto la necessità e l'urgenza di modificare, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali provvedendo ad una nuova formulazione dell'articolo 38 Bis;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, **l'allegato sub A)** – nuova formulazione dell'articolo **38 bis** del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Zevio rubricato "Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenza".
2. DI DARE ATTO che per l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 38 bis del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Zevio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del vigente Statuto comunale (duplice pubblicazione: la prima per 15 giorni dopo l'adozione che li approva, la seconda dopo la scadenza dei 15 giorni di cui sopra e per ulteriori 15 giorni) in quanto le stesse sono esplicitamente dettate solo per i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento (compresa la nuova formulazione dell'art. 38 bis) immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Rappresentanti delle R.S.U. pur prendendo atto che trattasi di materia di mera informazione in quanto non attinente direttamente alla gestione delle risorse umane dell'Ente, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto, non appena esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.

**NUOVA FORMULAZIONE
ART. 38 BIS**

CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali: a) collaborazioni coordinate e continuative; b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.

In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'ente può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 267/2000.

2. I Funzionari Dirigenti/Capi Settore possono affidare incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente per inesistenza di specifiche figure professionali o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- b) l'oggetto della prestazione, in materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- c) opportunità del ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G.
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Gli incarichi de quibus, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione anche universitaria.

In particolare, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione afferente l'anno di riferimento.

3. Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa al fine di collaborazione, studio o ricerca, ovvero consulenza, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano qui di seguito:

- a) le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- b) le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- c) le attività di consulenza e collaborazione informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- d) attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- e) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni nei limiti di quanto disposto al precedente comma 1, come ad esempio rielaborazione di atti normativi, regolamenti, ecc...;
- f) ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali.

Non rientrano nella disciplina della presente norma, a titolo puramente esemplificativo:

- 1) le perizie giurate di stima sul valore degli immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- 2) le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere;
- 3) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione.

4. I Funzionari Dirigenti/capi settore non possono conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non siano ancora trascorse due intere annualità.

Sono, altresì, incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;
- b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;
- c) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune collocati in aspettativa;
- d) società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma finanziaria, societaria di lavoro e/o commistione di interesse;
- e) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5. Gli incarichi professionali e le consulenze di cui al presente disciplinare sono conferiti dai Funzionari Dirigenti/Capi del Settore competenti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute, a seguito di avviso pubblico, in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando i requisiti minimi quali ad esempio la comprovata specializzazione anche universitaria:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (per es. numero di incarichi analoghi);
- b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministratori locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- c) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- d) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- e) il compenso richiesto.

Il Funzionario Dirigente/Capo settore terrà conto, tuttavia, di un principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Gli incarichi, fatto salvo quanto specificato in proseguo, dovranno essere conferiti mediante procedura selettiva previo pubblico avviso che dovrà indicare:

- l'oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l'eventuale durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare e tipo di coordinamento voluto;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte nonché i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- l'eventuale possibilità di sospendere la prestazione;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.

La procedura selettiva potrà non essere effettuata e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente da parte del Funzionario Dirigente nei seguenti casi:

- a) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale, specialistica, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto essendo strettamente connessa alla capacità ed abilità di un determinato soggetto;
- b) attività di docenza, formativa o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto dotato di idoneo specifico curriculum e competenza specialistica in materia;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale, già conferito con procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo.

Inoltre la procedura selettiva potrà non essere effettuata e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente da parte del Funzionario Dirigente nel caso in cui il compenso da corrispondere per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza non sia superiore ad € 20.000,00 al netto degli oneri riflessi.

Nell'atto dell'affidamento dell'incarico il Funzionario Dirigente indicherà le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

In tutti i casi il Funzionario Dirigente/Capo settore è tenuto a garantire adeguata informazione tramite un avviso da pubblicarsi sul sito internet comunale in relazione al presunto importo dell'incarico.

Detto avviso deve sommariamente precisare:

- a) nominativo del consulente;

- b) oggetto dell'incarico;
- c) durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- d) compenso.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario Dirigente/Capo settore del settore preposto.

Resta fermo l'obbligo di comunicare semestralmente gli incarichi conferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'Anagrafe delle Prestazioni istituita dall'art. 24 della Legge n. 412/1991.

Inoltre gli atti di conferimento degli incarichi per i quali è previsto un compenso superiore ad €. 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Veneto per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

6. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite disciplinari/contratti. I disciplinari/contratti devono contenere, in particolare, le indicazioni circa la durata del rapporto (temine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito;

- l'oggetto dell'attività prestata;
- il compenso e le modalità di pagamento;
- le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- le condizioni di risoluzione anticipata;
- l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto, e in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

7. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione del minimo di tariffa nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. Verrà istituito presso la Segreteria Generale dell'Ente un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico.

A tal fine i Funzionari Dirigenti/Capi settore sono tenuti a comunicare al Segretario Generale il provvedimento di conferimento dell'incarico entro 10 giorni dalla loro adozione.

9. Eventuali disposizioni contenute in altri articoli del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi sono da intendersi abrogate da quelle contenute nel presente articolo.